

## **Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014**

**Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014.**

**Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.**

Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

### **Visti:**

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante "L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

**Viste** le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E<sub>0</sub>)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 Ottobre 2012, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”,
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;
- n. 9 del 7 febbraio 2014 “Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
- n. 39 del 16 maggio 2014 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell’11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013”;

**Rilevata** la necessità:

- di integrare le ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 per sopraggiunta disciplina regionale in materia edilizia;
- di fornire una tempistica univoca per la protocollazione delle domande per la richiesta di contributo;

- di regolare e definire le attività inerenti il controllo, da parte del Commissario Delegato, in merito al rilascio del contributo, nonché alla quantificazione dello stesso;
- di regolare il procedimento delle eventuali varianti necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- di normare le attività di vigilanza sui progetti della ricostruzione;

**Rilevato** altresì che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande ma allo stesso tempo occorre avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate e dei contributi che saranno richiesti.

**Sentito** nella seduta del 24 settembre 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### **(Modifiche dell'Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012)**

1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 4-quater dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è aggiunto il seguente:

"4-quinquies. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

3. Il comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

"9. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. La limitazione di cui sopra non si applica agli interventi per i quali sia già stata depositata la domanda di contributo al 14 febbraio 2013, in caso di successiva integrazione delle opere di cui all'art. 4, comma 7, lettera d1). Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013."

4. Dopo il comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. b). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data."

5. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 la parola "dieci" è sostituita con "trenta"

6. La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituita con la seguente:

"b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;"

7. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;
- coniuge;
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128<sup>[1]</sup>, 1103<sup>[2]</sup> e 1104<sup>[3]</sup> del Codice Civile."

---

[1] **Perimento totale o parziale dell'edificio.** Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123]. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

8. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituita con la seguente:
- “a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.”
9. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 la parola “asseverato” è sostituita con le parole “redatto come alla lett. a)”
10. Il punto ii. della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:
- “ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;”
11. Il punto vii. della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con il seguente:

---

[2] **Disposizione della quota.** Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

[3] **Obblighi dei partecipanti.** Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

“vii. dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;”

12. Il comma 1 dell’art. 10 dell’ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

“1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all’interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell’ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”

## **Articolo 2**

### **(Modifiche dell’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012)**

1. Il comma 1-ter dell’art. 2 dell’ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

“1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell’immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto

disposto dall'ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 sono aggiunti i seguenti:

"6bis. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

6ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E<sub>0</sub> il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per l'eventuale riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo."

4. Il comma 12 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

"12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune, e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate



sostanziali ai sensi della DGR 687/2011, seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013."

5. Dopo il comma 12 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

"12bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il Comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del Comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all' art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data."

6. All'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole "due giorni lavorativi dal deposito della stessa" sono sostituite con le seguenti:

"cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

7. Nel comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 la parola "dieci" è sostituita con "trenta"

8. La lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituita con la seguente:

"b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene

conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;”

9. Le lettere c) e d) del comma 7 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 51/2012 sono sostituite con le seguenti:

“c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto, ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, al netto del ribasso offerto nel caso l’impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;

d) la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);”

10. Nel comma 5 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 51/2012 le parole “entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda” sono sostituite con le parole “entro novanta giorni successivi all’accettazione della domanda”

11. Il comma 2 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 51/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall’ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;
- coniuge;
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128<sup>[1]</sup>, 1103<sup>[2]</sup> e 1104<sup>[3]</sup> del Codice Civile."

12. Nel comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole "comma 6" sono sostituite con le parole "comma 7"

13. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituita con la seguente:

"a) fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7 lett. c), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo."

---

**[1] Perimento totale o parziale dell'edificio.** Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

**[2] Disposizione della quota.** Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

**[3] Obblighi dei partecipanti.** Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

14. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 le parole "asseverato" sono sostituite con le parole "redatto come alla lett. a)"

15. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 la parola "asseverato" è sostituita con la parola "redatto"

16. Il punto 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

"3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;"

17. Il punto 8) della lettera d) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

"8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;"

18. Il comma 1-bis dell'art. 8 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito con il seguente:

"1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari

all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna."

19. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

"1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli."

### **Articolo 3**

#### **(Modifiche dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi)**

1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del

sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

3. Dopo il comma 8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 sono aggiunti i seguenti:

"8bis. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> ed E<sub>3</sub> il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

8ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> ed E<sub>3</sub> il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle

aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo."

4. Il punto i) del comma 9 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"i) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari o bifamiliari con due unità immobiliari sovrapposte o affiancate a schiera, classificati con livello operativo E<sub>3</sub>;"

5. Il comma 17 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011 seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013."

6. Dopo il comma 17 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"17 bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorso i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all'art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data."

7. Al secondo capoverso del comma 18 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole "meno del 10%" sono sostituite con le parole "non più del 10%"

8. Dopo il comma 19 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 sono aggiunti i seguenti:

" 20. Nel caso di edifici con livello operativo E<sub>3</sub> che sono demoliti e ricostruiti con superficie complessiva minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima. Qualora la superficie sia minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.

21. Gli edifici rurali funzionali alla produzione agricola, di proprietà di un'unica azienda, sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dei commi 18 e 20 del presente articolo, possono, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della l.r. n. 16/2012, essere demoliti e ricostruiti anche in altro comune purché l'intervento avvenga nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e d'intesa tra i comuni interessati."

9. All'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole "due giorni lavorativi dal deposito della stessa" sono sostituite con le seguenti:

"cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5 comma 3 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."

10. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 la parola "dieci" è sostituita con "trenta"

11. la lettera b) del comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituita con la seguente:

"b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli



organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;”

12. le lettere c) e d) del comma 7 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 86/2012 sono sostituite con le seguenti:

“c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto, ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2011, al netto del ribasso offerto nel caso l’impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinata dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, a cui viene applicato lo stesso ribasso offerto. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;

d) la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);”

13. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole “l.r n. 31/2002 e smi.” sono sostituite con le parole “l. r. 15/2013 e smi”

14. Al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole “legge regionale n. 31/2012 e smi.” sono sostituite con le parole “l. r. 15/2013 e smi”

15. Al comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole “entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda” sono sostituite con le parole “entro novanta giorni successivi all’accettazione della domanda”

16. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;
- coniuge;
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128<sup>[1]</sup>, 1103<sup>[2]</sup> e 1104<sup>[3]</sup> del Codice Civile.”

17. Nel comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 le parole “comma 6” sono sostituite con con le parole “comma 7”

18. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituita con la seguente:

---

**[1] Perimento totale o parziale dell'edificio.** Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

**[2] Disposizione della quota.** Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

**[3] Obblighi dei partecipanti.** Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

“a) fino al 15% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, con riferimento all’art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l’esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;”

19. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 le parole “asseverato” sono sostituite con le parole “redatto come alla lett. a)”

20. Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 la parola “asseverato” è sostituita con la parola “redatto”

21. Il punto 3) della lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

“3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;”

22. Il punto 8) della lettera d) del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

“8) dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;”

23. Il comma 1-bis dell'art. 8 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito con il seguente:

"1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna."

24. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 29/2012 è sostituito con i seguenti:

"1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.

1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.”

#### **Articolo 4**

##### **(Domande rifiutate)**

1. Le domande di concessione del contributo depositate prima della scadenza del termine stabilito dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e rifiutate dal comune, ma comunque aventi i presupposti normativi per essere ripresentate, possono essere reiterate senza perdere il diritto a beneficiare del contributo purché vengano apportate le correzioni ed integrazioni entro 30 giorni dalla richiesta del comune. Per le domande rifiutate prima della presente ordinanza i 30 giorni decorrono dall'entrata in vigore della stessa.

#### **Articolo 5**

##### **(Proroga dei termini)**

1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all'art. 3 comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 6 comma 1 ed all'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine resta definito al 31 dicembre 2014 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) "Durata della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471" del 19/12/2012. Dell'eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.
2. Il termine del 30 giugno 2015 indicato all'art. 5 comma 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015.

3. Coloro i quali, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti, non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 con cui veniva assunto l'impegno a depositare la domanda di contributo per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, possono richiedere al comune, tramite la piattaforma MUDE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell'istanza di prenotazione rappresentando le motivazioni che hanno impedito l'inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013. Per gli stessi soggetti, la richiesta di cui al periodo precedente può riguardare solo gli edifici per i quali sia stata emessa dal comune, prima del 31 marzo 2014, ordinanza di inagibilità con esito E, ovvero con esito B o C nel caso in cui i lavori non siano iniziati e sia già stata avanzata istanza di riclassificazione.
4. Il Comune, valutata la richiesta di cui al comma 3 e le motivazioni presentate, autorizza o meno il richiedente a depositare la domanda e informa il Commissario della decisione assunta.
5. Nel caso di lavori ultimati prima della concessione del contributo, il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 dell'art. 1 nell'ordinanza n. 131/2013, è stabilito in novanta giorni dalla stessa data di concessione. Per lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza, il termine dei novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.

## **Articolo 6**

### **(Controlli del Commissario)**

1. I procedimenti amministrativi propedeutici alla concessione dei contributi per l'esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi sono soggetti a controllo a campione da parte del Commissario delegato ai sensi del punto 7 dell'art. 3 del Protocollo sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

2. Il controllo si esercita sugli atti che hanno determinato la concessione da parte del comune del contributo, al fine di accertare l'esistenza del nesso causale tra danno ed evento sismico, la sussistenza dei requisiti previsti dalle ordinanze per la concessione del contributo e la correttezza della sua determinazione.
3. Il campione su cui esercitare il controllo è pari al 5% degli atti di concessione del contributo emessi da ciascun comune in ogni trimestre. In sede di prima applicazione il campione viene selezionato, mediante procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE, tra tutti i provvedimenti emessi fino al 30 settembre 2014.
4. L'attività di controllo è affidata al "Servizio opere pubbliche ed edilizia; sicurezza e legalità; coordinamento ricostruzione." della Regione Emilia-Romagna che procede, anche con istruttorie congiunte con gli uffici comunali competenti, alla verifica della regolarità dei provvedimenti emessi dal comune, compresa la determinazione del contributo. In caso di gravi irregolarità riscontrate nei procedimenti amministrativi o di mancanza dei presupposti essenziali per la concessione del contributo, il Servizio riferisce al Commissario delegato il quale informa il Sindaco che assumerà le determinazioni del caso. Qualora si rilevi una difformità tra il contributo concesso e quello determinato in sede istruttoria, il Commissario ne porta a conoscenza il Sindaco che provvede alla rettifica dell'atto di concessione ed al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.
5. Il Servizio regionale di cui al comma 4, alla conclusione di ogni semestre, redige un rapporto sull'attività svolta da inviare al Commissario delegato.

#### **Articolo 7**

##### **(Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57)**

1. Al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,".

#### **Articolo 8**

##### **(Modifica dell'Ordinanza 18 ottobre 2013 n. 131)**

1. All'interno del primo periodo del comma 5 dell'art. 1 nell'ordinanza n. 131/2013 le parole "a pena di decadenza dal contributo" sono eliminate.

## **Articolo 9**

### **(Modifica dell'Ordinanza 7 febbraio 2014 n. 9)**

1. All'art. 5 comma 1 dell'ordinanza n. 9/2014 le parole "commi 1 dei precedenti art. 1, 2 e 3" sono sostituite con le parole "commi 2 dei precedenti artt. 2, 3 e 4"
2. All'art. 5 comma 1 dell'ordinanza n. 9/2014 la parola "concessione" è sostituita dalle parole "erogazione a saldo".

## **Articolo 10**

### **(Modifica dell'Ordinanza 16 maggio 2014 n. 39)**

1. Nell'ordinanza n. 39/2014 è inserito il seguente punto 6:  
"6. Il Comune informa il Commissario dell'avvenuta autorizzazione."

## **Articolo 11**

### **(Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi)**

1. Al fine di agevolare ed uniformare l'applicazione delle ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, con apposito decreto verranno emanate Linee Guida a cui devono attenersi gli operatori pubblici e privati che intendono beneficiare dei contributi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna li, 17 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli